



COMUNE DI CASSINO
UFFICIO CULTURA E TURISMO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ROMANO

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 15/05/2025

Premessa

Il Teatro Romano di Cassino, ubicato all'interno della zona archeologica Parco "Casinum", rappresenta un tipico esempio di teatro ellenistico, costruito in età Augustea sfruttando il naturale declivio del monte.

L'architettura si riconosce facilmente perché ha la tipica impostazione romana, venti gradini e gallerie che permettevano l'accesso. La pendenza dell'opera è stata appositamente strutturata per consentire una piena stabilità al Teatro e alla sua base, caratteristica che ha consentito da oggi la conservazione integra del reperto. L'anzidetta pendenza non è artificiale, questa è stata infatti ricavata in fase di costruzione sfruttando l'altezza della montagna su cui poggia. Un'opera di ingegneria che utilizza un canale naturale per dare vita ad un'opera architettonica di inestimabile bellezza.

Nei suoi pressi sono presenti altri resti dell'antica città romana "Casinum", tra i quali le Mura Poligonali, il Mausoleo di Ummidia Quadratilla e l'Anfiteatro.

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Teatro Romano del Comune di Cassino, per le attività organizzate, patrocinate e/o comunque autorizzate dal Comune, in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Teatro Romano è di proprietà del Comune di Cassino e, in quanto bene comune, deve essere salvaguardato e valorizzato ai fini della crescita culturale, sociale, civile ed economica della comunità cassinata.

Art. 2 – Finalità

1. Il Teatro è destinato allo svolgimento di attività, eventi e iniziative di alta rilevanza culturale e artistica, ovvero di grande valenza nell'ambito delle discipline dello spettacolo teatrale e coreutico, musicale, cinematografico.
2. In particolare il Teatro, a titolo esemplificativo, può:
 - ospitare spettacoli teatrali, rappresentazioni di musica, prosa, danza, laboratori teatrali a scopo formativo e didattico, proiezioni cinematografiche;
 - concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo anche promuovendo o ospitando eventi multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali;
 - ospitare o promuovere anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale tese a favorire la libertà di espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - ospitare manifestazioni di elevato interesse culturale, sociale, sportivo e



COMUNE DI CASSINO
UFFICIO CULTURA E TURISMO

istituzionale, purché di interesse per il Comune, che si determinerà discrezionalmente e nel rispetto di quanto disposto dalla Costituzione italiana, dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e dal presente Regolamento.

- svolgere ogni attività consentita dalla Legge e normative vigenti, ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
3. Il Teatro è prioritariamente utilizzato per le attività del Comune di Cassino e può essere utilizzato anche da soggetti terzi, nelle forme e modi definiti dal presente Regolamento.
 4. L'Amministrazione predispone le linee di indirizzo per la programmazione, promozione e sviluppo delle attività teatrali e connesse, anche attraverso contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con associazioni, società, compagnie, fondazioni, enti e scuole, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 267/2000.
 5. Sulla base delle linee di indirizzo predisposte dall'Amministrazione, l'Ufficio Cultura e Turismo predispone annualmente la proposta di programmazione e il relativo piano finanziario per le attività teatrali, la stagione di spettacoli e ogni altra attività.
 6. È vietato l'utilizzo del Teatro per l'esercizio di attività di natura politica.

Art. 3 – Modalità di gestione del Teatro

1. L'Amministrazione comunale può gestire le attività del Teatro Comunale:
 - direttamente, in economia, sia attraverso le proprie strutture interne e gli uffici preposti, sia attraverso l'affidamento a terzi di determinati Servizi quali, a titolo esemplificativo, servizio biglietteria, servizio di apertura e chiusura, servizio di accoglienza visitatori ecc.;
 - mediante affidamento della gestione a terzi (gestione esternalizzata), per singola stagione, con le modalità stabilite dalla normativa protempore vigente;
 - mediante Partenariato Pubblico-Privato con le modalità stabilite dalla normativa protempore vigente.

Art. 4 – Concessione d'uso di breve durata

1. Compatibilmente con il programma degli spettacoli e delle manifestazioni direttamente organizzati dall'Amministrazione comunale o in collaborazione con essa, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico, sociale e istituzionale.
2. La concessione in uso del Teatro è sempre subordinata ad espressa autorizzazione della Giunta comunale, seguita da apposito provvedimento dirigenziale.
3. L'utilizzo del Teatro è, di norma, a titolo oneroso, sulla base di tariffe approvate annualmente con Delibera di Giunta comunale.
4. L'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, potrà concedere l'utilizzo del Teatro a titolo gratuito o a



COMUNE DI CASSINO
UFFICIO CULTURA E TURISMO

tariffa agevolata qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo articolo 5.

5. La concessione in uso del Teatro nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi comporta l'applicazione di una maggiorazione del 50% rispetto alla tariffa ordinaria.

Art. 5 – Concessioni gratuite e a tariffa agevolata

1. L'Amministrazione, previa Deliberazione della Giunta Comunale, ha facoltà di concedere discrezionalmente l'uso del Teatro gratuitamente o a tariffa agevolata.
2. La concessione a titolo gratuito è possibile per spettacoli, per manifestazioni e iniziative ritenute, a discrezione dell'Amministrazione, di particolare rilevanza artistica, culturale e sociale, senza fini di lucro, ai seguenti organismi: a) associazioni culturali, teatrali e musicali aventi sede legale e/o operativa nel territorio comunale o che abbiano progetti attivi sul territorio comunale; b) persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, comitati e altre forme associative, purché non aventi fini di lucro, che organizzino iniziative a ingresso libero; c) soggetti organizzatori di iniziative ritenute particolarmente meritevoli; d) Istituti Comprensivi del territorio comunale. Nei casi previsti ai punti a) e c) l'eventuale costo del biglietto, a ristoro dei soli costi diretti di realizzazione, deve essere concordato con l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Cassino.
3. La concessione a tariffa agevolata è possibile per spettacoli/eventi/iniziative, per manifestazioni ritenute, a discrezione dell'Amministrazione, di particolare rilevanza artistica, culturale e sociale, e per iniziative a scopo benefico. In tali casi l'eventuale costo del biglietto di ingresso dovrà essere concordato con l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Cassino.
4. Non potranno beneficiare della concessione a titolo gratuito o a tariffa agevolata gli enti pubblici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, coloro che svolgano attività aventi fini di lucro.

Art. 6 – Costo del biglietto d'ingresso

1. Per la fruizione di spettacoli, eventi e iniziative promossi direttamente dal Comune, il costo del biglietto d'ingresso sarà definito con Delibera di Giunta comunale.
2. Per la fruizione di spettacoli, eventi e iniziative promossi da soggetti terzi, il costo del biglietto d'ingresso sarà definito direttamente dall'organizzatore che dovrà prevedere agevolazioni per gli studenti e per il personale in servizio presso il Comune di Cassino. Tutti gli oneri di legge per l'incasso dei biglietti, in tal caso, sono a totale carico del soggetto terzo.
3. Per la fruizione di spettacoli, eventi e iniziative promossi dai soggetti di cui al precedente articolo 5 l'eventuale costo del biglietto di ingresso dovrà essere concordato con l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Cassino, fermo restando che tutti gli oneri di legge per l'incasso dei biglietti, sono a totale carico del soggetto terzo.

Art. 7 – Richiesta di utilizzo del Teatro



COMUNE DI CASSINO
UFFICIO CULTURA E TURISMO

1. I soggetti che intendono utilizzare il Teatro devono presentare apposita istanza indirizzandola all'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Cassino.
2. L'Istanza deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Cassino o essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it almeno 60 giorni prima della data prevista per l'utilizzo. Detto termine, per specifiche e particolari esigenze, può essere modificato con Deliberazione della Giunta comunale.
3. L'ufficio Cultura e Turismo dell'Ente comunicherà l'eventuale accoglimento della richiesta a mezzo posta elettronica certificata, indicando, nell'ipotesi di concessione a titolo oneroso del Teatro, l'importo da corrispondere. Nessuna comunicazione verrà inviata dall'Ufficio in caso di mancato accoglimento della richiesta di utilizzo. Non si applica l'istituto del silenzio assenso.
4. L'istanza di utilizzo dovrà obbligatoriamente indicare:
 - a) Nominativo e residenza (se persone fisica), denominazione esatta e sede legale (se persona giuridica), codice fiscale e/o partita iva del soggetto richiedente;
 - b) Descrizione dettagliata – Scheda Tecnica dell'iniziativa;
 - c) Data e orario di inizio e fine dell'iniziativa;
 - d) Numero di spettatori previsto;
 - e) Indicazione del Responsabile dell'organizzazione;
 - f) Progetto di allestimento (laddove sia necessario installare scenografie o altro) con elaborati grafici e relazione descrittiva contenente anche l'indicazione di modi e tempi di realizzazione e rimozione;
 - g) Eventuale costo del biglietto d'ingresso;
 - h) Ogni altra informazione utile alla valutazione dell'istanza di utilizzo.
5. In caso di positivo esito dell'istruttoria, sarà predisposto dall'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Cassino, il relativo contratto da sottoscrivere tra le parti almeno 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzo del Teatro.
6. Al contratto andrà obbligatoriamente allegata la Polizza RCT RCO per responsabilità civile verso terzi e prestatori, appositamente sottoscritta dall'utilizzatore, con massimale non inferiore a 3.000.000 (tre milioni) di euro.

Art. 8 – Pagamento delle tariffe d'uso

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell'istanza di utilizzo da parte del Comune, il concessionario dovrà versare a titolo di acconto, il 20% dell'importo dovuto al Comune, mentre il saldo dovrà essere pagato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'utilizzo del Teatro, pena revoca d'ufficio della concessione d'uso.
2. Tutti i pagamenti dovranno avvenire mediante bonifico al Comune di Cassino, conto di tesoreria comunale, oppure tramite il canale Pago PA.



COMUNE DI CASSINO
UFFICIO CULTURA E TURISMO

3. Gli importi previsti potranno comunque essere versati in unica soluzione a discrezione del concessionario, anche in anticipo rispetto alla tempistica succitata.
4. In ogni caso, l'accesso del concessionario al Teatro avverrà solo previa acquisizione agli atti, da parte dell'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Cassino, della quietanza di pagamento.

Art. 9 - Cauzione

1. Spetta al concessionario, anche nel caso di utilizzo con applicazione di agevolazione tariffaria e di gratuità, il versamento di idonea cauzione, il cui importo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe.
2. La medesima cauzione sarà restituita con provvedimento dirigenziale entro 30 giorni dalla data di utilizzo del Teatro, previa verifica dell'integrità dei luoghi, impianti ed attrezzature da eventuali danni arrecati.
3. Qualora siano accertati danneggiamenti, il Comune provvederà ad incamerare, dalla somma versata a titolo di cauzione, l'importo occorrente per la riconduzione in pristino delle cose danneggiate. Nel caso che il danno stimato sia maggiore della cauzione versata, il concessionario sarà tenuto al pagamento della spesa residua.

Art. 10 – Spese e adempimenti a carico del concessionario

1. Sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo: a) spese e adempimenti SIAE; b) spese e adempimenti E.N.P.A.L.S.; c) spese e adempimenti I.N.P.S.; d) cachet e compensi agli artisti e al personale; e) spese relative a manifesti, locandine, affissioni, promozione in genere; f) gestione del servizio biglietteria, dotazione dei biglietti e relativi adempimenti fiscali; g) spese allestimenti scenografie, service audio e luci, spese per la sicurezza; h) ogni onere contributivo e assicurativo di tutto il personale impiegato nella realizzazione dello spettacolo/iniziativa.
2. Tutte le eventuali spese e/o adempimenti non specificati nel precedente elenco o nell'atto di concessione del Teatro verranno sempre considerati a carico del concessionario.

Art. 11 – Obblighi e divieti a carico del concessionario

1. Non è consentito l'accesso al Teatro di un numero di spettatori superiore ai posti autorizzati. Il concessionario non può, pertanto, mettere in vendita un numero di biglietti superiore. Non è consentito assistere agli spettacoli in piedi.
2. Il concessionario deve rispettare il valore storico – archeologico, paesaggistico, ambientale e culturale del bene concesso in uso e osservare scrupolosamente tutta la normativa pro tempore vigente in materia di tutela del patrimonio culturale e sicurezza dei luoghi. Assume la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione dell'evento, per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi). Adotterà, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti e ai luoghi, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato



COMUNE DI CASSINO
UFFICIO CULTURA E TURISMO

nell'organizzazione/esecuzione dell'evento.

3. Il concessionario non può apportare alcuna modifica ai luoghi e ai beni di proprietà del Comune e deve restituire, al termine dell'evento, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, in modo decoroso, liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire tutti gli eventuali rifiuti prodotti.
4. Il concessionario deve realizzare l'iniziativa nel rispetto delle disposizioni statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, munendosi di ogni autorizzazione *ex lege* necessaria, assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili, assumendo a proprio carico ogni onere di spesa e obbligo di tipo fiscale, e ogni altro onere amministrativo, economico, tecnico organizzativo (es. dichiarazione conformità impianti luci, audio scenografie, POS, indicazione responsabile compagnia, facchinaggio, trasporti, cachet artistici, comunicazione, ecc.) anche con riguardo alle norme in materia di Pubblica Sicurezza, ex art. 68 del TULPS, oppure, in caso di eventi con numero inferiore alle 200 unità, istruendo apposita pratica al SUAP elettronico.
5. Il concessionario assume la responsabilità del rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione per quanto riguarda l'organizzazione e gestione dell'attività realizzata; è unico responsabile della conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza dei propri allestimenti scenici; attiva tutte le procedure di coordinamento inerenti il servizio di prevenzione e protezione del personale che interviene a qualsiasi titolo nelle attività, indicando preventivamente il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza (RSPP); adempie alle prescrizioni dettate dal responsabile della sicurezza (RSPP) del Teatro individuato dal Comune, particolarmente mediante la sottoscrizione del DUVRI; applica le disposizioni impartite da norme nazionali, regionali e/o da altri organismi e autorità, inerenti all'assistenza sanitaria durante eventi pubblici, con predisposizione del conseguente piano sanitario, di evacuazione ecc., laddove previsto dalla normativa protempore vigente.
6. Il concessionario è unico responsabile di eventuali danni, furti o distruzione, che dovessero subire i beni di proprietà del concessionario stesso o di terzi, come, a titolo esemplificativo, strumenti musicali, borse, effetti personali, ecc. all'uopo prestati, collocati a servizio o corredo degli stessi, per cui dovrà provvedere alla loro custodia sia diurna che notturna per tutto il periodo di utilizzo del Teatro.
7. Il concessionario assume ogni responsabilità civile, sollevandone l'Amministrazione comunale concedente, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa in conseguenza dell'utilizzo del bene concesso, intendendosi la concessione rilasciata a totale rischio e responsabilità del richiedente.
8. Il concessionario deve provvedere alla fornitura di manifesti e locandine, sui quali non possono essere utilizzati il logo e la denominazione del Teatro, se non come indicazione del luogo sede dello spettacolo, per non ingenerare confusione con l'attività istituzionale. Nel caso in cui sia accordato il patrocinio dell'Ente, dovrà esserne fatta menzione sugli stampati pubblicitari che dovranno recare anche il logo del Comune di Cassino.



COMUNE DI CASSINO
UFFICIO CULTURA E TURISMO

9. Riprese televisive e registrazioni, nonché eventuali presenze pubblicitarie all'interno del teatro, devono essere concordate con l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Cassino.
10. E' fatto espresso divieto al concessionario di sub-concedere l'utilizzo del Teatro.
11. E' riservata al Comune la facoltà di esercitare in ogni momento la vigilanza sul corretto utilizzo dei luoghi e di eventuali impianti e/o attrezzature tecniche di proprietà comunale.

Art. 12 – Variazioni o annullamento

1. Per evidenti ragioni di natura logistica, non è possibile differire o modificare la data concordata di utilizzo del Teatro.
2. In caso di rinuncia all'uso da parte del concessionario, per cause ad esso imputabili, il Comune, oltre a incamerare le tariffe già eventualmente versate e la cauzione, avrà il diritto di rivalersi per eventuali ulteriori danni occorsi.
3. Ove per cause di forza maggiore, per gravi motivi di sicurezza e/o ordine pubblico (non imputabili al concessionario) e/o sanità pubblica, non imprevedibili all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della sottoscrizione del contratto, non potesse aver luogo la manifestazione già autorizzata, la concessione si intenderà risolta, fermo l'obbligo del Comune di restituire gli oneri già eventualmente versati senza interessi e senza che il concessionario possa richiedere ulteriori danni o spese.

Art. 13 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può revocare d'ufficio la concessione d'uso nei seguenti casi:
 - qualora sia accertato che l'attività svolta dal concessionario non corrisponde a quella autorizzata;
 - qualora il concessionario, per causa ad esso imputabile, provochi situazioni di grave pericolo per il pubblico o per la struttura e, comunque, qualora violi Leggi e Regolamenti di pubblica sicurezza o contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento;
 - nel caso in cui il concessionario non sia in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per Legge allo svolgimento dell'iniziativa.
2. In ciascuna delle menzionate ipotesi il Comune, oltre a incamerare le tariffe eventualmente già versate e la cauzione, avrà il diritto di rivalersi di eventuali ulteriori danni occorsi.
3. L'Amministrazione può revocare d'ufficio la concessione per rilevanti necessità istituzionali: in questo caso le eventuali somme anticipate dal concessionario verranno restituite senza interessi e senza che questi possa richiedere ulteriori danni o spese.

Art. 14 - Sponsorizzazioni e collaborazioni

1. Sono ammessi contratti di sponsorizzazione (come da Regolamento comunale pro tempore vigente) e accordi di collaborazione per la realizzazione delle attività del Teatro, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n.



COMUNE DI CASSINO
UFFICIO CULTURA E TURISMO

449, e dell'art. 120 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. A titolo esemplificativo, possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
 - qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica Amministrazione;
 - qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, le fondazioni, le mutue assicurazioni, i consorzi di imprenditori, ecc. purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica Amministrazione
3. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine:
 - da iniziativa spontanea dell'Amministrazione comunale;
 - da iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel presente articolo.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alla normativa pro tempore vigente.
2. Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.